

Decurtazione del punteggio della patente - mancata identificazione del conducente autore della trasgressione

Codice della Strada. La Corte di Cassazione sezione unita ha stabilito che "...Il giudice di Pace, infatti, non ha tenuto conto, a tal riguardo, della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12/24.1.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26.1.2005 e pertanto già vincolante (ex art. 136, co.I e 30, co.3 L.87/53) a guisa di ius superveniens, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità, per contrarietà al principio della ragionevolezza, dell'art. 126 bis co.2 D.Lgs. 285/92, nella parte in cui disponeva che, in caso di mancata identificazione del conducente autore della trasgressione e di mancata successiva comunicazione dei relativi dati personali e di abilitazione guida, entro il termine di gg. 30 dalla notifica, da parte del proprietario del veicolo, cui il verbale di accertamento della violazione fosse stato notificato, quest'ultimo avrebbe subito la sanzione della decurtazione del punteggio della patente, dovendo invece trovare applicazione in siffatti casi soltanto l'ulteriore sanzione pecuniaria di cui all'art. 180, co. 8, C.d.S....". Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza del 12 luglio 2010 n.16276 inviata e segnalata dall' Avv. Domenico Massimiliano Lanari)

Decurtazione del punteggio della patente - mancata identificazione del conducente autore della trasgressione - Codice della Strada. La Corte di Cassazione sezione unita ha stabilito che "...Il giudice di Pace, infatti, non ha tenuto conto, a tal riguardo, della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12/24.1.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26.1.2005 e pertanto già vincolante (ex art. 136, co.I e 30, co.3 L.87/53) a guisa di ius superveniens, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità, per contrarietà al principio della ragionevolezza, dell'art. 126 bis co.2 D.Lgs. 285/92, nella parte in cui disponeva che, in caso di mancata identificazione del conducente autore della trasgressione e di mancata successiva comunicazione dei relativi dati personali e di abilitazione guida, entro il termine di gg. 30 dalla notifica, da parte del proprietario del veicolo, cui il verbale di accertamento della violazione fosse stato notificato, quest'ultimo avrebbe subito la sanzione della decurtazione del punteggio della patente, dovendo invece trovare applicazione in siffatti casi soltanto l'ulteriore sanzione pecuniaria di cui all'art. 180, co. 8, C.d.S....". Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza del 12 luglio 2010 n.16276 inviata e segnalata dall' Avv. Domenico Massimiliano Lanari)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell'unico motivo di ricorso vengono dedotte "violazione e falsa applicazione di norme e di principi di diritto con riferimento all'art. 126 bis, comma 2, cod. strada; violazione dell'art. 3 Cost. secondo la sentenza n.27/05 della Corte Costituzionale; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn.3 e 5 c.p.c.), essenzialmente censurandosi la mancata considerazione della citata sentenza del Giudice delle Leggi, che aveva risolto, con effetto sostanzialmente abrogativo della sanzione accessoria, nel senso prospettato dall'opponente, la questione incidentale proposta.

Va anzitutto premesso che la possibile questione di giurisdizione dell'AGO, implicata dai particolari motivi del mezzo d'impugnazione, diretto avverso la conferma di un provvedimento

Decurtazione del punteggio della patente - mancata identificazione del conducente autore della trasgressione

sanzionatorio diverso dalla sanzione pecuniaria, in considerazione della quale il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite, è stata già positivamente risolta con la sentenza n. 20544 del 29.7.2008, affermandosi il principio secondo cui “In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dalla L.24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida e prodromici a tale sospensione, quali quelli di decurtazione progressiva di punti; mentre l'esclusione di tale rimedio per il provvedimento di decurtazione dei punti contrasterebbe con gli art. 3 e 24 Cost., intaccandosi l'omogeneità del sistema sanzionatorio del codice della strada”.

Sulla scorta del suesposto principio, che va confermato e che ben si attaglia al caso di specie, in cui la principale doglianza dell'opponente, l'unica ribadita nella presente sede, attiene all'applicabilità della sanzione accessoria suddetta, affermata la giurisdizione del giudice ordinario anche nei casi in cui l'impugnativa ex artt. 204 bis C.d.S. e 22 L.689/1981 attenga alla comminatoria della decurtazione del punteggio dalla patente di guida, nella specie preannunciata nel verbale di contestazione dell'illecito notificato al proprietario, che il giudice di merito ha ritenuto legittima, agevole risulta l'accoglimento del ricorso.

Il giudice di Pace, infatti, non ha tenuto conto, a tal riguardo, della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12/24.1.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26.1.2005 e pertanto già vincolante (ex art. 136, co.1 e 30, co.3 L.87/53) a guisa di *ius superveniens*, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità, per contrarietà al principio della ragionevolezza, dell'art. 126 bis co.2 D.Lgs. 285/92, nella parte in cui disponeva che, in caso di mancata identificazione del conducente autore della trasgressione e di mancata successiva comunicazione dei relativi dati personali e di abilitazione guida, entro il termine di gg. 30 dalla notifica, da parte del proprietario del veicolo, cui il verbale di accertamento della violazione fosse stato notificato, quest'ultimo avrebbe subito la sanzione della decurtazione del punteggio della patente, dovendo invece trovare applicazione in siffatti casi soltanto l'ulteriore sanzione pecuniaria di cui all'art. 180, co. 8, C.d.S.

Tale decisione aveva comportato l'espunzione dall'ordinamento della norma censurata e, conseguentemente, l'illegittimità del verbale impugnato dall'opponente, nella parte contenente la comminatoria de qua, relativa ad una sanzione ormai non più irrogabile. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata senza rinvio, nella parte in cui ha espressamente confermato l'irrogabilità della decurtazione del punteggio, e per l'effetto, non essendo necessari altri accertamenti di merito, questa Corte provvede direttamente ex art. 384, co. 1 u.p., c.p.c., all'accoglimento dell'opposizione, dichiarando l'opponente non assoggettabile alla decurtazione del punteggio.

Giusti motivi, infine, considerati l'esito parzialmente favorevole dell'opposizione (che per quanto attiene alla, pur confermata, sanzione pecuniaria, non ha formato oggetto di ricorso), l'evidente errore del giudicante, verosimilmente non a conoscenza del giudicato costituzionale,

Decurtazione del punteggio della patente - mancata identificazione del conducente autore della trasgressione

pubblicato pochi giorni prima della decisione, e la mancata resistenza in questa sede dell'amministrazione intimata, comportano la dichiarazione di totale compensazione delle spese dell'intero processo, sia per il grado di merito, sia per quello di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla conferma della decurtazione del punteggio della patente di guida e, pronunciando nel merito, in parziale accoglimento dell'opposizione, annulla il verbale opposto, nella parte relativa alla suddetta sanzione. Dichiara totalmente compensate tra le parti le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma il 15 giugno 2010 Depositata il 12 luglio 2010.

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it
